

SEZIONE I

DELIBERAZIONE STATUTARIA

Pubblicazione effettuata ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 23 novembre 2007 n. 62 "Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto".

Testo di deliberazione statutaria della Regione Toscana approvato a norma dell'articolo 123, secondo comma della Costituzione

"Modifiche agli articoli 6 e 35 dello Statuto della Regione Toscana".

Approvato dal Consiglio regionale con prima deliberazione in data 30 luglio 2009 e con seconda deliberazione in data 01 ottobre 2009.

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 - Modifiche all'articolo 6 dello Statuto
Art. 2 - Modifiche all'articolo 35 dello Statuto
Art. 3 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

Visto l'articolo 123 della Costituzione;

Visto l'articolo 79 dello Statuto della Regione Toscana;

Considerato:

- Che il Consiglio regionale con l'approvazione dell'ordine del giorno del 27 giugno 2007, si è impegnato a prevedere una significativa riduzione del numero dei consiglieri regionali, nonché a procedere ad un conseguente e proporzionale adeguamento del numero degli assessori e ad un'eventuale rivisitazione del loro status;

- Che il Consiglio regionale con deliberazione 18 dicembre 2007, n. 131, ha istituito una Commissione speciale per l'attuazione dell'ordine del giorno consiliare del 27 giugno 2007, attribuendole, fra gli altri, il compito di predisporre gli atti necessari all'attuazione dei punti 1 e 2 dell'ordine del giorno consiliare del 27 giugno 2007 ed eventuali atti correlati e/o conseguenti;

- Che la suddetta Commissione, a chiusura dei lavori, ha sottoposto alla valutazione dell'aula consiliare una relazione dalla quale emergeva come fossero emerse significative convergenze sull'ipotesi di una riduzione complessiva dei consiglieri compresa fra le dieci e le quindici unità;

- Che nella prosecuzione della discussione che in questi mesi ha visto impegnati le forze politiche presenti in Consiglio regionale è emersa una ulteriore convergenza circa l'individuazione di un tetto massimo al numero di assessori nominabili nel numero di dieci;

- Che ai sensi della legge 2 luglio 2004, n. 165 di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, l'eventuale disciplina dell'incompatibilità fra assessore regionale e consigliere regionale è demandata alla legge;

Si approva la seguente legge

Art. 1

Modifiche all'articolo 6 dello Statuto

1. Il comma 2 dell'articolo 6 dello Statuto è sostituito dal seguente:

"2. Il Consiglio regionale è composto da cinquantatre consiglieri, fatti salvi gli effetti dell'applicazione della legge elettorale."

Art. 2

Modifiche all'articolo 35 dello Statuto

1. Al comma 1 dell'articolo 35 dello Statuto, il periodo: "non inferiore a otto e non superiore a quattordici" è sostituito dal seguente: "non superiore a dieci".

2. Il comma 3 dell'articolo 35 dello Statuto è abrogato.

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge statutaria entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione della sua promulgazione.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge statutaria 22 luglio 2009, n. 6

Proponente:

Consigliere Alberto Monaci

Assegnata alla 1^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 24 luglio 2009

Approvata con prima deliberazione **in data 30 luglio 2009**

Approvata con seconda deliberazione in data 1^o ottobre 2009

AVVISO

Ai sensi dell'art. 123, terzo comma, della Costituzione si avvisa che entro tre mesi dalla pubblicazione della presente deliberazione statutaria un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti

il Consiglio regionale possono chiedere di procedere a referendum popolare a norma della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dello Statuto).

Il numero minimo di firme occorrenti per la promozione del referendum da parte degli elettori è di 60.447, pari ad un cinquantesimo degli elettori, calcolato sulla base del numero totale di essi accertato nell'ultima revisione delle liste elettorali per l'elezione del Consiglio regionale in carica.

Ai sensi dell'art. 2 comma 3 della legge regionale

23.11.2007, n. 62, di seguito sono pubblicati i facsimile dei moduli da utilizzare, a pena di nullità, per il deposito del quesito referendario da parte dei promotori e per la raccolta delle sottoscrizioni di cui all'art. 11 della legge stessa.

Il modulo per il deposito del testo del quesito referendario è da utilizzare, per quanto compatibile, per la richiesta del referendum da parte dei Consiglieri regionali ai sensi dell'art. 10 comma 7 della l.r. n. 62/2007.

SEGUE ALLEGATO

- (1) Almeno tre ai sensi dell'art. 5 della l.r. 62/2007
- (2) Autenticazione secondo le modalità indicate dall'art. 14 della legge 21/3/1990 n. 53 (misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale) e successive modificazioni; l'autenticazione delle firme può essere anche effettuata, ai sensi dell'art. 12 comma 3 l.r. 62/2007.
- (3) Per i Consiglieri regionali l'autenticazione è effettuata ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge regionale 23.11.2007, n. 62.

Qualora l'autenticazione della firma avvenga in forma collettiva si deve procedere utilizzando la formula di seguito riportata:

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME IN FORMA COLLETTIVA ai sensi dell'art. 12 comma 3 l.r. 62/2007

Io sottoscritto in qualità di
 certificato che le n. () firme degli elettori sopra segnati sono state apposte in mia presenza, previa identificazione dei
 sottoscrittori, e che le stesse sono autentiche.

....., li

Timbro

Firma

Nel firmare il presente testo del quesito referendario, i sottoscrittori consentono espressamente che i dati da loro forniti siano oggetto di trattamento ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia dei dati personali); essi si dichiarano, altresì, a conoscenza del fatto che i dati verranno trattati esclusivamente per le finalità proprie dell'iniziativa referendaria di cui al quesito sopra riportato e che i titolari del trattamento dei dati stessi sono i sigg., quali delegati scelti fra i promotori stessi del referendum ai sensi dell'art. 7, comma 2 della legge regionale 23.11.2007, n. 62.

Successivamente al deposito dei moduli sottoscritti, il titolare del trattamento dei dati è il Consiglio regionale. Il responsabile del trattamento dei dati è il dr. Alessandro Mazzetti

Il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della l.r. 62/2007 è il dr. Alessandro Mazzetti

Data di deposito del quesito referendario:

Qualora l'autenticazione della firma avvenga in forma collettiva si deve procedere utilizzando la formula di seguito riportata:

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME IN FORMA COLLETTIVA ai sensi dell'art. 12 comma 3 l.r. 62/2007

Io sottoscritto in qualità di
 certificato che le n. () firme degli elettori sopra segnati sono state apposte in mia presenza, previa identificazione dei
 sottoscrittori, e che le stesse sono autentiche.
, li

Timbro

Firma

Nel firmare il presente testo del quesito referendario, i sottoscrittori consentono espressamente che i dati da loro forniti siano oggetto di trattamento ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia dei dati personali); essi si dichiarano, altresì, a conoscenza del fatto che i dati verranno trattati esclusivamente per le finalità proprie dell'iniziativa referendaria di cui al quesito sopra riportato e che i titolari del trattamento dei dati stessi sono i sigg., quali delegati scelti fra i promotori stessi del referendum ai sensi dell'art. 7, comma 2 della legge regionale 23.11.2007, n. 62.

Successivamente al deposito dei moduli sottoscritti, il titolare del trattamento dei dati è il Consiglio regionale. Il responsabile del trattamento dei dati è Dr. Alessandro Mazzetti

Il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della l.r. 62/2007 è il dr. Alessandro Mazzetti